



Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 50/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9248 — Sumitomo/Mahindra/JV) ⁽¹⁾	1
2019/C 50/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9240 — Siemens Project Ventures/Veja Mate Offshore Project) ⁽¹⁾	1

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 50/03	Tassi di cambio dell'euro	2
2019/C 50/04	Comitato di risoluzione unico (SRB) — Decisione sulla valutazione delle condizioni per la risoluzione nei confronti della ABLV Bank, AS	3
2019/C 50/05	Decisione sulla valutazione delle condizioni per la risoluzione nei confronti della ABLV Bank Luxembourg S.A.	3

Garante europeo della protezione dei dati

2019/C 50/06	Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di un nuovo regolamento relativo al sistema di informazione visti	4
--------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Banca europea per gli investimenti

2019/C 50/07	Invito a presentare proposte — L'Istituto Banca europea per gli investimenti propone una nuova borsa di studio EIBURS nell'ambito del suo Programma Sapere	9
--------------	--	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2019/C 50/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9264 — The Carlyle Group/StandardAero) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	11
2019/C 50/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8870 — E.ON/Innogy) ⁽¹⁾	13

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9248 — Sumitomo/Mahindra/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 50/01)

Il 30.1.2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9248. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9240 — Siemens Project Ventures/Veja Mate Offshore Project)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 50/02)

Il 31 gennaio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9240. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

7 febbraio 2019

(2019/C 50/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1345	CAD	dollari canadesi	1,5050
JPY	yen giapponesi	124,41	HKD	dollari di Hong Kong	8,9019
DKK	corone danesi	7,4636	NZD	dollari neozelandesi	1,6779
GBP	sterline inglesi	0,87750	SGD	dollari di Singapore	1,5385
SEK	corone svedesi	10,4730	KRW	won sudcoreani	1 276,31
CHF	franchi svizzeri	1,1357	ZAR	rand sudafricani	15,4673
ISK	corone islandesi	136,80	CNY	renminbi Yuan cinese	7,6520
NOK	corone norvegesi	9,7253	HRK	kuna croata	7,4124
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 883,00
CZK	corone ceche	25,809	MYR	ringgit malese	4,6200
HUF	fiorini ungheresi	319,29	PHP	peso filippino	59,231
PLN	zloty polacchi	4,3022	RUB	rublo russo	74,8990
RON	leu rumeni	4,7399	THB	baht thailandese	35,436
TRY	lire turche	5,9706	BRL	real brasiliano	4,2198
AUD	dollari australiani	1,5954	MXN	peso messicano	21,7393
			INR	rupia indiana	81,0855

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO (SRB)**Decisione sulla valutazione delle condizioni per la risoluzione nei confronti della ABLV Bank, AS**

(2019/C 50/04)

Il 23 febbraio 2018, il Comitato di risoluzione unico ha deciso di non sottoporre la ABLV Bank, AS a risoluzione. La presente decisione si basa sulla conclusione che non è stata soddisfatta la condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 806/2014 ⁽¹⁾. Gli elementi principali della decisione sono i seguenti:

Data di adozione della decisione	23 febbraio 2018
Decisione n.	(SRB/ESS/2018/09)
Destinatario	Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Ente	ABLV Bank, AS
Applicazione del potere di svalutazione e conversione degli strumenti di capitale	No
Azione di risoluzione	No
Aiuti del Fondo	No

Per maggiori informazioni in merito alla presente decisione si rimanda al sito Internet ufficiale del Comitato di risoluzione unico: <https://srb.europa.eu/en/content/ablv>.

⁽¹⁾ GUL 225 del 30.7.2014, pag. 1.

Decisione sulla valutazione delle condizioni per la risoluzione nei confronti della ABLV Bank Luxembourg S.A.

(2019/C 50/05)

Il 23 febbraio 2018, il Comitato di risoluzione unico ha deciso di non sottoporre la ABLV Bank Luxembourg S.A. a risoluzione. La presente decisione si basa sulla conclusione che non è stata soddisfatta la condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 806/2014 ⁽¹⁾. Gli elementi principali della decisione sono i seguenti:

Data di adozione della decisione	23 febbraio 2018
Decisione n.	(SRB/ESS/2018/10)
Destinatario	Commission de Surveillance du Secteur Financier
Ente	ABLV Bank Luxembourg S.A.
Applicazione del potere di svalutazione e conversione degli strumenti di capitale	No
Azione di risoluzione	No
Aiuti del Fondo	No

Per maggiori informazioni in merito alla presente decisione si rimanda al sito Internet ufficiale del Comitato di risoluzione unico: <https://srb.europa.eu/en/content/ablv>.

⁽¹⁾ GUL 225 del 30.7.2014, pag. 1.

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di un nuovo regolamento relativo al sistema di informazione visti

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

(2019/C 50/06)

Al fine di aumentare la sicurezza e di migliorare la gestione delle frontiere esterne dell'UE, la Commissione ha adottato una proposta che intende migliorare il sistema di informazione visti («VIS»), la banca dati centralizzata dell'UE che contiene informazioni sulle persone che richiedono un visto Schengen.

In particolare, la proposta prevede: a) l'abbassamento dell'età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori richiedenti un visto per soggiorni di breve durata da 12 a 6 anni; b) la centralizzazione a livello UE dei dati relativi a tutti i titolari di visti per soggiorno di lunga durata e di permessi di soggiorno e; c) il controllo incrociato delle domande di visto con altri sistemi di informazione dell'UE nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il GEPD sottolinea che i dati biometrici come le impronte digitali sono estremamente sensibili. La loro raccolta e il loro utilizzo dovrebbero essere sottoposti a una rigorosa analisi della necessità prima di decidere di conservarli in una banca dati in cui verranno trattati i dati personali di un gran numero di persone. Si tratta di un aspetto ancora più critico nel caso di impronte digitali di minori, in quanto membri particolarmente vulnerabili della nostra società e che, pertanto, meritano una protezione speciale.

Il GEPD riconosce che il rafforzamento della prevenzione e della lotta contro gli abusi dei diritti dei minori, come la lotta contro la tratta di esseri umani, è della massima importanza. Tuttavia, egli osserva che non è ancora chiaro se e in quale misura il traffico di minori sia radicato o amplificato dalla mancata o non corretta identificazione dei minori che entrano nel territorio dell'UE sulla base di un visto. Qualora venissero forniti ulteriori elementi a sostegno di tale affermazione, il Garante europeo della protezione dei dati sottolinea l'importanza di garantire che le impronte digitali dei minori siano utilizzate solo se ciò è nell'interesse superiore del minore. La proposta dovrebbe inoltre includere garanzie adeguate.

Inoltre, il GEPD osserva che includendo nel VIS i dati relativi a tutti i titolari di visti per soggiorno di lunga durata e di permessi di soggiorno, la proposta includerebbe l'unica categoria di cittadini di paesi terzi che attualmente non rientra in nessuno dei sistemi su larga scala dell'UE nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Nel contesto della proposta interoperabilità dei sistemi su larga scala dell'UE, la proposta contribuirebbe alla creazione di una rete centralizzata a livello dell'UE che dia accesso a una quantità considerevole di informazioni su tutti i cittadini di paesi terzi che hanno attraversato o stanno prendendo in considerazione l'attraversamento delle frontiere dell'UE (ossia milioni di persone). Osserva che la centralizzazione dei dati relativi ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di soggiorno si prefigge due obiettivi: a) accertare l'autenticità di un documento e il legame legittimo con il suo titolare e b) agevolare lo scambio di informazioni su persone la cui domanda di visto è stata respinta per motivi di sicurezza. In tale contesto, ritiene che l'armonizzazione dei documenti protetti debba essere oggetto di ulteriori indagini e che i dati conservati nel VIS debbano essere limitati a persone il cui visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno sia stato rifiutato per motivi di sicurezza.

Infine, la proposta prevede il confronto dei dati conservati nel VIS con i dati conservati in altri sistemi costruiti e utilizzati finora per fini diversi dalla migrazione. In particolare, i dati dei richiedenti il visto sarebbero confrontati con i dati raccolti e conservati a fini di cooperazione di polizia e giudiziaria. In linea con le sue preoccupazioni in merito alla crescente tendenza a confondere i confini tra la gestione della migrazione e la lotta contro la criminalità e il terrorismo, il GEPD osserva che la proposta non determina chiaramente come e in quale misura le informazioni di polizia e giudiziarie debbano essere prese in considerazione nel processo decisionale relativo al rilascio dei visti. Raccomanda di chiarire nella proposta lo scopo del confronto dei dati del VIS con le informazioni di polizia e giudiziarie, nonché la procedura e le condizioni applicabili in relazione all'esito di tale confronto. Nella proposta raccomanda inoltre di garantire che solo le informazioni di polizia e giudiziarie che rientrano giuridicamente nel processo decisionale per l'emissione dei visti siano accessibili alle autorità competenti per i visti.

1. INTRODUZIONE

1.1. Informazioni di riferimento

1. Il 6 aprile 2016 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata *Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza* ⁽¹⁾ per avviare una discussione sulle carenze delle funzionalità dei sistemi per la gestione delle frontiere e la sicurezza interna esistenti nell'Unione europea, al fine di ottimizzarne le prestazioni.
2. Il 17 giugno 2016 la Commissione ha istituito un gruppo di esperti di alto livello ("GAL") in sistemi di informazione e interoperabilità, comprendente esperti nel settore dei sistemi di informazione e dell'interoperabilità, nominati dagli Stati membri, dai paesi associati Schengen e dalle agenzie e dagli organismi dell'UE. L'obiettivo del gruppo di esperti era di contribuire a una visione strategica generale su come rendere più efficace ed efficiente la gestione e l'uso dei dati sia per la gestione delle frontiere sia per la sicurezza, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, e per individuare soluzioni migliorative. ⁽²⁾
3. Il gruppo di esperti di alto livello ha presentato le sue raccomandazioni nella relazione finale del maggio 2017. ⁽³⁾ Per quanto riguarda il VIS, il gruppo di esperti di alto livello ha formulato diverse raccomandazioni, tra cui:
 - estendere il campo di applicazione del VIS alla memorizzazione di visti per soggiorni di lunga durata e di documenti di soggiorno;
 - migliorare l'accesso delle autorità preposte all'applicazione della legge nel rispetto delle norme più rigorose in materia di protezione dei dati;
 - migliorare la qualità dei dati nel sistema, in particolare la qualità delle immagini del volto per consentire le ricerche multimodali utilizzando dati biometrici;
 - abbassare l'età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori, per rispondere alle preoccupazioni relative alla tratta di esseri umani che coinvolgono minori e alla sottrazione di minori, e alla migrazione irregolare che coinvolge minori;
 - migliorare la capacità del VIS in termini di produzione di statistiche e di relazioni pertinenti per le tendenze e i fenomeni migratori. ⁽⁴⁾
4. Il 17 agosto 2017 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sull'abbassamento dell'età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori nella procedura di rilascio dei visti da dodici a sei anni ⁽⁵⁾. Il 17 novembre 2017 la Commissione ha avviato un'altra consultazione pubblica sull'estensione del campo di applicazione del sistema di informazione visti (VIS) al fine di includervi dati sui visti per soggiorni di lunga durata e sui documenti di soggiorno ⁽⁶⁾. Il GEPD ha partecipato a entrambe le consultazioni pubbliche e ha rilasciato due dichiarazioni. ⁽⁷⁾
5. Il 15 maggio 2018 la Commissione ha pubblicato una proposta (di seguito "la proposta") di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica:
 - il regolamento (CE) 767/2008 («regolamento VIS»);
 - il regolamento (CE) 810/2009 («codice dei visti»);
 - il regolamento (UE) 2017/2226 («regolamento EES»);
 - il regolamento (UE) 2016/399 («codice frontiere Schengen»);

⁽¹⁾ https://ec.europa.eu/home-affairs/what-is-new/news/news/2016/20160406_3_en

⁽²⁾ C (2016) 3780 final, decisione della Commissione del 17.6.2016 che istituisce il gruppo di esperti di alto livello in sistemi di informazione e interoperabilità.

⁽³⁾ <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1>.

⁽⁴⁾ *Ibidem*, pag. 19.

⁽⁵⁾ https://ec.europa.eu/home-affairs/news/public-consultation-lowering-fingerprinting-age-children-visa-procedure-12-years-6-years_en.

⁽⁶⁾ https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-extending-scope-visa-information-system-vis-include-data-long-stay-visas-and_en.

⁽⁷⁾ Risposta del GEPD alla consultazione pubblica della Commissione sull'estensione dell'ambito di applicazione del sistema di informazione visti (VIS) al fine di includere i dati sui visti per soggiorno di lunga durata e sui documenti di soggiorno, disponibile all'indirizzo: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-02-09_formal_comments_vis_consultation_long_stay_visas_residence_documents_en.pdf e commenti formali del GEPD in risposta alla consultazione pubblica della Commissione sull'abbassamento dell'età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori nella procedura di visto dai 12 ai 6 anni, disponibile all'indirizzo: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-11-09_formal_comments_2017-0809_en.pdf.

- il regolamento XX/2018 (regolamento sull'interoperabilità);
 - la decisione 2004/512/CE («decisione VIS»);
 - e che abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio («decisione sull'accesso da parte delle autorità preposte all'applicazione della legge»).
6. Il GEPD è stato invitato a contribuire alle due consultazioni pubbliche avviate dalla Commissione (cfr. supra, punto 4). Poiché la proposta riguarda in larga misura il trattamento dei dati personali, si chiede perché non è stato consultato dalla Commissione, in modo informale o formale.

1.2. Obiettivi delle proposte

7. La proposta mira a migliorare la sicurezza all'interno dell'Unione e alle sue frontiere e ad agevolare la gestione delle frontiere esterne dello spazio Schengen. In particolare, la proposta mira a migliorare il trattamento dei visti, ad ampliare l'applicazione del VIS a nuove categorie di dati, ad avvalersi pienamente degli strumenti di interoperabilità, a migliorare la qualità dei dati e a rafforzare il sistema VIS.
8. A tal fine, la proposta introduce la possibilità di:
- Inserire i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno nel VIS, al fine di:
 - accertare l'autenticità e la validità del documento e il legame legittimo con il titolare,
 - facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, consentendo loro di verificare in anticipo o quando la persona raggiunge la frontiera esterna se questa non costituisce una minaccia per la sicurezza degli Stati membri.
 - Abbassare l'età per le impronte digitali dei richiedenti di un visto per soggiorni di breve durata da 12 a 6 anni al fine di verificare l'identità di un minore in possesso di un visto alla frontiera e contribuire alla lotta contro la tratta di esseri umani.
 - Controllare tutte le domande di visto registrate nel VIS incrociandole con tutti gli altri sistemi di informazione dell'UE nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, avvalendosi dell'interoperabilità per aumentare i controlli di sicurezza.
 - Conservare una copia della pagina anagrafica del documento di viaggio dei richiedenti nel VIS come prova a sostegno della procedura di rimpatrio dei migranti irregolari nei loro paesi di origine nel caso in cui manchino i documenti di viaggio.
 - Utilizzare le impronte digitali conservate nel VIS per inserire segnalazioni di persone scomparse nel sistema di informazione Schengen (SIS).
9. Il presente parere si concentra su questioni che hanno un impatto sul diritto fondamentale degli individui alla protezione dei dati. Il GEPD osserva che l'Agenzia per i diritti fondamentali ha anche formulato un parere sul sistema riveduto di informazione visti e sulle sue implicazioni in termini di diritti fondamentali.⁽⁸⁾
10. Per facilitare la lettura e la comprensione della proposta, che modifica diversi testi legislativi esistenti, il presente parere utilizzerà la numerazione degli articoli introdotta o modificata dalla proposta nei testi giuridici esistenti.

4 CONCLUSIONI

93. Il GEPD sottolinea che i dati biometrici come le impronte digitali sono estremamente sensibili. La loro raccolta e il loro utilizzo dovrebbero essere sottoposti a una rigorosa analisi della necessità prima di decidere di conservarli in una banca dati in cui verranno trattati i dati personali di un gran numero di persone. Si tratta di un aspetto ancora più critico nel caso di impronte digitali di minori, in quanto membri particolarmente vulnerabili della nostra società e che, pertanto, meritano una protezione speciale.
94. Il GEPD riconosce che il rafforzamento della prevenzione e della lotta contro gli abusi sui diritti dei minori, come la lotta contro la tratta di esseri umani, è della massima importanza. Tuttavia, egli osserva che non è ancora chiaro se e in quale misura il traffico di minori sia radicato o amplificato dalla mancata o non corretta identificazione dei minori che entrano nel territorio dell'UE sulla base di un visto.

⁽⁸⁾ Parere dell'Agenzia per i diritti fondamentali sul sistema riveduto di informazione visti e sulle sue implicazioni per i diritti fondamentali, 30 agosto 2018, disponibile all'indirizzo: <http://fra.europa.eu/en/opinion/2018/visa-system>.

95. Qualora vengano forniti ulteriori elementi a sostegno di tale affermazione, il Garante europeo della protezione dei dati sottolinea l'importanza di garantire che le impronte digitali dei minori siano utilizzate solo se nell'interesse superiore del minore in un caso specifico. Raccomanda pertanto di introdurre nella proposta una disposizione specifica sulle impronte digitali dei bambini per limitarne il trattamento al fine di:

- verificare l'identità del minore nella procedura di domanda di visto e alle frontiere esterne; e
- contribuire alla prevenzione e alla lotta contro gli abusi sui diritti dei minori solo in un caso specifico.

In particolare per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità preposte all'applicazione della legge, il GEPD raccomanda di garantire che:

- tale accesso deve essere necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine su un caso di tratta di minori;
- l'accesso è necessario in un caso specifico;
- la ricerca preliminare nelle banche dati nazionali pertinenti e nei sistemi specifici a livello dell'Unione non ha avuto esito;
- esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione del VIS contribuirà in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine del caso relativo al traffico di minori in questione, e;
- l'identificazione è nell'interesse superiore del minore.

96. Il GEPD osserva che, includendo nel VIS i dati relativi a tutti i titolari di visti per soggiorno di lunga durata e di permessi di soggiorno, la proposta includerebbe l'unica categoria di cittadini di paesi terzi che attualmente non rientra in nessuno dei sistemi su larga scala dell'UE nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Nel contesto della proposta interoperabilità dei sistemi su larga scala dell'UE, la proposta contribuirebbe alla creazione di una rete centralizzata a livello dell'UE per l'accesso a una quantità considerevole di informazioni su tutti i cittadini di paesi terzi che hanno attraversato o stanno prendendo in considerazione l'attraversamento delle frontiere dell'UE (ossia milioni di persone). Considerato il duplice obiettivo di centralizzare i dati relativi ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di soggiorno: a) per accertare l'autenticità di un documento e il legame legittimo con il suo titolare e b) per agevolare lo scambio di informazioni su persone la cui domanda di visto è stata respinta per motivi di sicurezza, il GEPD ritiene che l'opzione di armonizzare i documenti protetti relativi ai visti per soggiorno di lunga durata e ai permessi di soggiorno dovrebbe essere oggetto di ulteriori indagini e che le informazioni contenute nel VIS dovrebbero essere limitate agli individui:

- i cui dati corrispondono ai dati conservati in un altro sistema o in cui permangono dubbi in merito alla loro identità;
- la cui domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno è stata respinta perché considerata una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, o perché hanno presentato documenti che sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o che sono stati manomessi.

97. Per quanto riguarda il confronto dei dati conservati nel VIS con i dati conservati negli altri sistemi, il GEPD raccomanda di includere nella proposta garanzie che vengano comunicate all'autorità centrale solo le informazioni memorizzate nel sistema ECRIS-TCN relative a reati di terrorismo e altri reati gravi. Un modo possibile per raggiungere questo obiettivo potrebbe essere il fatto che l'autorità centrale non venga informata in merito al riscontro, ma che venga automaticamente inviata una notifica all'autorità competente dello Stato membro che ha inserito i dati che hanno provocato il riscontro. L'autorità competente dello Stato membro informerà quindi, se del caso, l'autorità centrale. In alternativa, dovrebbe essere eliminata la possibilità di consultare il sistema ECRIS-TCN.

98. Il GEPD raccomanda inoltre di chiarire nella proposta lo scopo del confronto dei dati del VIS con i dati Europol, nonché la procedura e le condizioni applicabili in relazione all'esito di tale confronto. Egli ritiene inoltre che la proposta dovrebbe essere chiarita in merito ai tipi di segnalazioni SIS da prendere in considerazione nell'ambito della procedura di rilascio dei visti e raccomanda di garantire nella proposta che solo le segnalazioni che rientrano giuridicamente nel processo decisionale relativo all'emissione dei visti possano produrre un riscontro accessibile da parte delle autorità competenti per i visti.

99. Infine, oltre alle osservazioni generali e alle questioni fondamentali di cui sopra, il Garante europeo della protezione dei dati fornisce ulteriori raccomandazioni in merito ai seguenti aspetti delle proposte:
- categorie di dati VIS confrontati con i dati registrati in altri sistemi;
 - categorie specifiche di richiedenti il visto;
 - definizione delle autorità centrali;
 - uso dei dati VIS per inserire una segnalazione SIS sulle persone scomparse;
 - verifiche in caso di riscontro;
 - accesso per finalità di applicazione della legge;
 - statistiche;
 - uso di dati resi anonimi a fini di prova;
 - controllo della qualità dei dati;
 - supervisione del VIS.
100. Il GEPD resta a disposizione per fornire ulteriori pareri sulla proposta, anche in relazione a eventuali atti delegati o di esecuzione adottati in linea con le proposte di regolamento, che potrebbero avere un impatto sul trattamento dei dati personali.

Bruxelles, 12 dicembre 2018

Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo della protezione dei dati

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Invito a presentare proposte

L'Istituto Banca europea per gli investimenti propone una nuova borsa di studio EIBURS nell'ambito del suo Programma Sapere

(2019/C 50/07)

Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell'Istituto Banca europea per gli investimenti esistono diverse possibilità, tra cui la seguente:

— **EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme)**, programma di sostegno alla ricerca universitaria.

EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o centri di ricerca associati a università nell'UE, nei paesi candidati o potenziali candidati impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per la Banca. Le borse di studio **EIBURS**, che prevedono una dotazione complessiva fino a 100 000 EUR su un periodo di tre anni, sono assegnate con una procedura selettiva a facoltà o centri di ricerca universitari interessati che possiedono una comprovata esperienza nell'ambito prescelto. Il superamento della selezione comporta la consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la Banca europea per gli investimenti.

Per l'anno accademico 2019/2020 il programma **EIBURS** invita a presentare proposte su un nuovo tema di ricerca:

«Costruire il futuro della finanza inclusiva: il ruolo delle tecnologie finanziarie e della digitalizzazione».

Benché negli ultimi anni l'intensità della discussione sulla sperequazione reddituale si sia in parte attenuata, la questione in sé resta altamente rilevante. Il persistere di forti disparità reddituali costituisce una minaccia per il tessuto sociale europeo e richiede una risposta politica appropriata. Un'adeguata soluzione di lungo termine potrebbe offrire alle persone più povere alcune occasioni per realizzare le loro comprovate ambizioni imprenditoriali. La finanza inclusiva, che mette prodotti e servizi finanziari e non finanziari a disposizione di persone o clienti disoccupati appartenenti ad altri gruppi vulnerabili, costituisce uno strumento politico teso a mitigare la povertà e ridurre le sperequazioni reddituali. Tuttavia il settore della finanza inclusiva viene messo sempre più in discussione ed è stato criticato per vari motivi: la sua capacità di coinvolgimento non cresce più e i costi dei prestiti sono spesso ritenuti troppo elevati per rispondere efficacemente alle preoccupazioni di natura politica relative alla mitigazione della povertà.

Pertanto, questo progetto di ricerca mira a esaminare se e in che misura l'innovazione tecnologica e finanziaria sia in grado di aumentare l'efficienza del settore della finanza inclusiva. Le proposte di ricerca dovrebbero contenere una strategia volta ad affrontare i seguenti elementi.

1. Il potenziale perturbatore dell'innovazione tecnologica e finanziaria

- Un quadro d'insieme ampio, complessivo ed esaustivo del potenziale che le innovazioni tecnologiche e finanziarie hanno di perturbare i meccanismi della finanza inclusiva e di migliorare la capacità del settore di contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica sociale.
- Noi incoraggiamo che sia dedicata una speciale attenzione a come l'innovazione tecnologica e finanziaria riesca ad aumentare il coinvolgimento, da parte degli istituti finanziari (IF), di specifici gruppi di destinatari della politica sociale, come le imprenditrici, i migranti, le persone private dei loro diritti finanziari, la popolazione rurale e le imprese sociali.
- Tematiche specifiche da affrontare: in che modo l'utilizzo delle tecnologie finanziarie/innovazioni finanziarie influenzerebbe:
 - l'interazione nella comunicazione con i clienti;
 - la formazione e il tutoraggio;

- la determinazione del costo dei prestiti;
- il processo di selezione;
- la procedura per la domanda di prestito;
- il recupero del prestito;
- la redditività finanziaria;
- una migliore valutazione del rendimento sociale: per migliorare la visibilità.

2. Il ricorso alle innovazioni finanziarie (tecnologie finanziarie) nel settore della finanza inclusiva

- Una sezione di approfondimento successivo potrebbe fornire idealmente una documentazione empirica delle aree di perturbazione individuate nell'ambito della parte 1: storia, evoluzione e situazione attuale.
- È auspicabile un'analisi comparativa di differenti regioni/paesi europei.
- Documentazione dello stato attuale della digitalizzazione negli IF che operano nella microfinanza e nell'area dell'imprenditorialità sociale e degli immigrati.
- Una serie di studi di casi che illustrino i meccanismi di perturbazione documentati nella parte 1.

3. Prove dell'effetto causale delle innovazioni finanziarie: l'efficienza del contributo del settore della finanza inclusiva al conseguimento degli obiettivi della politica sociale

- Sulla base dei meccanismi teorizzati ed elencati nella parte 1, nonché dei dati raccolti e documentati nella parte 2, la proposta di ricerca dovrebbe delineare un metodo atto a quantificare l'impatto delle innovazioni tecnologiche e finanziarie su un obiettivo politico rilevante per il settore, ad esempio l'accesso al credito da parte di gruppi finanziariamente vulnerabili o il numero degli *imprenditori migranti*.
- Il metodo empirico può seguire un approccio micro o macro (o entrambi), ma in ogni caso dovrebbe mirare a individuare un effetto *causale*.

Il forte coinvolgimento della Banca europea per gli investimenti, del Fondo europeo per gli investimenti e dell'Istituto Banca europea per gli investimenti nel settore della finanza inclusiva conferma quanto il ricorso alle innovazioni finanziarie in tale segmento costituisca un tema estremamente rilevante per il gruppo BEI. Il gruppo BEI si trova nella condizione ideale per fornire risposte a un ambiente di mercato in rapido cambiamento – compresi i nuovi operatori come le tecnologie finanziarie – e per raggiungere con maggiore efficienza le importanti dimensioni sociali di queste attività.

Le proposte devono essere redatte in inglese e presentate entro le ore 24:00 (CET) del 15 aprile 2019. Le proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L'indirizzo e-mail da utilizzare per l'invio delle proposte è il seguente:

Events.EIBInstitute@eib.org

Per informazioni più complete sul processo di selezione **EIBURS** e sull'Istituto BEI si prega di consultare: <http://institute.eib.org/>.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9264 — The Carlyle Group/StandardAero)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 50/08)

1. In data 31 gennaio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- The Carlyle Group L.P. (Stati Uniti),
- StandardAero Holding Corp. (Stati Uniti, «StandardAero»), attualmente controllata da Veritas Capital (Stati Uniti).

The Carlyle Group acquisisce — indirettamente attraverso la controllata al 100 % Dynasty Acquisition Co., Inc. — ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni il controllo esclusivo dell'insieme di StandardAero.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- The Carlyle Group L.P.: gestione di attivi alternativi a livello mondiale;
- StandardAero: fornitore indipendente di servizi di manutenzione, riparazione e revisione («MRO») a produttori di motori OEM nonché a proprietari e operatori nei settori dell'aviazione d'affari, dell'aviazione commerciale, della difesa e degli impianti industriali.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9264 — The Carlyle Group/StandardAero

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.8870 — E.ON/Innogy)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 50/09)

1. In data 31 gennaio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- E.ON SE («E.ON», Germania),
- Innogy SE («Innogy», Germania), attualmente controllata da RWE.

E.ON acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo delle divisioni «Distribuzione» e «Soluzioni per i consumatori» e di certi impianti di generazione di energia elettrica di Innogy. In una prima fase, E.ON acquisirà l'insieme di Innogy. In una seconda fase, E.ON scorporerà la maggior parte dell'attività di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di stoccaggio di gas e della partecipazione in Kärnter Energieholding Beteiligungs GmbH di Innogy e ritrasferirà questi attivi a RWE.

La concentrazione fa parte di un complesso swap di attivi tra RWE e E.ON. In un caso separato (caso M.8871), in data 22 gennaio 2019 RWE ha notificato alla Commissione un progetto di acquisizione del controllo esclusivo di certi impianti di generazione di energia elettrica di E.ON. RWE otterrà inoltre una partecipazione del 16,7 % circa in E.ON.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- E.ON è un'impresa energetica che opera lungo tutta la catena di approvvigionamento: generazione, fornitura all'ingrosso, trasmissione, distribuzione, fornitura al dettaglio e attività connesse all'energia (contatori, mobilità elettrica, ecc.). E.ON opera in diversi paesi europei: Svezia, Romania, Italia, Polonia, Danimarca, Repubblica ceca, Germania, Ungheria, Slovacchia e Regno Unito;
- Innogy, controllata al 100 % di RWE, è un'impresa energetica che opera lungo tutta la catena di approvvigionamento: distribuzione, fornitura al dettaglio e attività connesse all'energia (contatori, mobilità elettrica, ecc.). Innogy opera in diversi paesi europei: Belgio, Spagna, Paesi Bassi, Polonia, Francia, Italia, Portogallo, Romania, Croazia, Slovenia, Repubblica ceca, Germania, Ungheria, Slovacchia e Regno Unito.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8870 — E.ON/Innogy

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT